

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Posta Elettronica: persomil@postacert.difesa.it
persomil@persomil.difesa.it

Allegati: 1.

Annessi.://.

OGGETTO: Cessazioni dal servizio permanente. Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento del personale militare per il biennio 2019 - 2020.

A: (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^ ^^ ^^^ ^^

Seguito:

- a. circolare n. M_D/GPREV/1^/1000/122/2010 del 7 dicembre 2010;
- b. circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SGR/0308464 del 15 novembre 2013;
- c. circolare n. M_D GMIL 0354221 del 18 giugno 2015.

^^^ ^^ ^^^ ^^

1. PREMESSA

Con la circolare a seguito c., sono state impartite le disposizioni applicative in merito all'adeguamento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della c.d. speranza di vita per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

Al riguardo, si rende noto che:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis del Decreto Legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha emanato il Decreto in data 5 dicembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 5 mesi;
- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), con circolare n. 62 del 4 aprile 2018, ha confermato che l'adeguamento alle speranze di vita di cui al citato Decreto si applica anche nei confronti del personale militare. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fermo restando l'adeguamento già previsto dal 1° gennaio 2016 (pari a 7 mesi), l'ulteriore incremento della speranza di vita pari a 5 mesi si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.

Con la presente circolare si intendono, pertanto, impartire le disposizioni integrative alla citata circolare a seguito c.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Fermo restando l'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita pari a 7 mesi (per il triennio 2016 - 2018), sono riportati, di seguito, i requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico del personale militare relativamente al biennio 2019 - 2020:

a. PENSIONI DI ANZIANITA' (Cessazione anticipata)

A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, il personale militare può cessare anticipatamente dal servizio permanente con diritto al trattamento pensionistico, se in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

- anzianità contributiva non inferiore a **35 anni** e un'età anagrafica di almeno **58 anni**. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. "finestra mobile" pari a 12 mesi;
- anzianità contributiva pari a **41 anni**, indipendentemente dall'età anagrafica. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. "finestra mobile" pari a 12 mesi e con l'ulteriore posticipo di 3 mesi, per un totale di 15 mesi;
- massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un'età anagrafica di **almeno 54 anni**. In questo caso, ai fini della corresponsione del trattamento pensionistico, occorre attendere il decorso della finestra mobile pari a 12 mesi.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi:

Requisiti per pensione anticipata	Data di maturazione	Data di accesso al trattamento pensionistico
57 anni e 7 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva	31 dicembre 2018	1° gennaio 2020 ("finestra mobile" di 12 mesi dalla maturazione del requisito anagrafico/contributivo)
58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva	1° luglio 2019	2 luglio 2020 ("finestra mobile" di 12 mesi dalla maturazione del requisito anagrafico/contributivo)
40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva (a prescindere dall'età anagrafica)	31 dicembre 2018	1° aprile 2020 (15 mesi dalla maturazione dell'anzianità contributiva, pari a 12 mesi di "finestra mobile" + ulteriore posticipo di 3 mesi)
41 anni di anzianità contributiva (a prescindere dall'età anagrafica)	1° luglio 2019	2 ottobre 2020 (15 mesi dalla maturazione dell'anzianità contributiva pari a 12 mesi di "finestra mobile" + ulteriore posticipo di 3 mesi)

b. PENSIONI DI VECCHIAIA (Limiti d'età)

In via preliminare occorre evidenziare che, laddove al raggiungimento del limite di età previsto per il grado e la qualifica di appartenenza sia stato conseguito il requisito contributivo previsto per l'accesso alla pensione di anzianità, come descritto al precedente paragrafo, e sia trascorso anche il periodo di c.d. "finestra mobile", la cessazione dal servizio avviene dal giorno successivo al raggiungimento di detto limite di età.

Qualora, invece, alla data del raggiungimento del suddetto limite di età, non sia stato maturato il requisito minimo contributivo previsto per la pensione di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, il limite di età deve essere ulteriormente incrementato di 5 mesi (da aggiungere ai 7 mesi già previsti per il triennio 2016-2018), per un totale di **12 mesi**, rispetto al limite di età ordinamentale; il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico si

acquisirà dopo 12 mesi (“finestra mobile”). Quest’ultima decorrerà dalla data di maturazione dell’anzianità minima contributiva nel caso in cui il militare dovesse raggiungerla dopo il compimento del limite di età, ma prima dei 12 mesi di “aspettativa di vita”.

Laddove, invece, alla data del compimento del limite di età, sia stato maturato il requisito minimo contributivo previsto per le pensioni di anzianità, ma non il periodo di “finestra mobile”, il personale militare, al fine della percezione del relativo trattamento pensionistico, prolungherà il servizio per un periodo pari a un anno o frazione di anno necessaria al completamento della “finestra mobile”. Resta salva, comunque, la facoltà di cessare dal servizio con differimento dell’accesso al trattamento pensionistico.

A titolo esemplificativo, nella tabella sottostante, sono riportati alcuni esempi:

Raggiungimento limite di età 1° gennaio 2019	Anzianità contributiva al 1° gennaio 2019	Data di accesso al trattamento pensionistico
60 anni	36 anni	2 gennaio 2019 (essendo già decorso il periodo di <u>12 mesi</u> di “finestra mobile” dalla maturazione del requisito dell’anzianità minima contributiva prevista per le pensioni di anzianità)

Al raggiungimento del limite di età, sono stati maturati i requisiti minimi previsti per le pensioni di anzianità (58 anni e 35 anni contributivi) ed è stato completato il periodo di “finestra mobile” pari a 12 mesi. Pertanto, la cessazione dal servizio avverrà a decorrere dal giorno successivo al raggiungimento del limite di età.

Raggiungimento limite di età 1° gennaio 2019	Anzianità contributiva al 1° gennaio 2019	Data di accesso al trattamento pensionistico
60 anni	35 anni e 4 mesi	2 settembre 2019 (<u>12 mesi</u> dalla maturazione dell’anzianità minima contributiva)

Al raggiungimento del limite di età, essendo stata maturata un’anzianità minima contributiva pari (o superiore) a 35 anni, non si applica l’adeguamento alla speranza di vita in quanto, a detta data, sono stati maturati i requisiti previsti per le pensioni di anzianità (35 anni di anzianità contributiva con un’età anagrafica di 58 anni). Si applica, quindi, soltanto il periodo di “finestra mobile” pari a un anno (o frazione di anno), a decorrere dalla maturazione del suddetto requisito minimo di anzianità contributiva.

Raggiungimento limite di età 1° gennaio 2019	Anzianità contributiva al 1° gennaio 2019	Data di accesso al trattamento pensionistico
60 anni	34 anni	2 gennaio 2021 (<u>24 mesi</u> dal limite di età, ovvero 12 mesi adeguamento alla speranza di vita + 12 mesi di “finestra mobile”)

In questo caso, invece, oltre all’applicazione della “finestra mobile” pari a un anno (necessaria al fine del diritto di accesso al trattamento pensionistico), si darà luogo anche all’adeguamento dell’incremento della speranza di vita, pari a 12 mesi (7+5), in quanto, alla data del raggiungimento del limite di età, non sono stati maturati i requisiti minimi previsti per le pensioni di anzianità (anzianità contributiva inferiore ai 35 anni, abbinata all’età anagrafica di 58 anni).

3. CESSAZIONE A DOMANDA DALL'ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI (art. 909 del Decreto Legislativo n. 66/2010)

Il nuovo incremento di 5 mesi alla speranza di vita si applica anche agli Ufficiali che chiedono di cessare dal servizio dopo il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, tenendo conto delle indicazioni fornite nel paragrafo precedente.

4. DIRAMAZIONE

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione del presente compendio, consultabile, tra l'altro, sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione Generale, a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
C.A. Enrico GIURELLI